

Codice Ambientale D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)
entra in vigore 29 aprile 2006

D.lgs. 152/2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare con il

D.lgs. 205 del 2010 che recepisce la direttiva europea 2008/98/CE

decreto che entra in vigore il 25/12/2010.

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006

Definizione di Rifiuti E' **rifiuto** " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (c. 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del

medesimo decreto".

*ece*camere

Definizione

Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs. 152/2006, modificato dalla Legge 125 del 6 /08/2015

di Produttore

E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato

la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Definizione Art. 183, comma 1, lett. h) D.lgs. 152/2006

di

 ${\sf E'} \mathrel{{\scriptstyle \,\,{}^\circ}} \underline{{\sf detentore} \,\, {\sf di} \,\, {\sf rifiuti}}"{:}\, {\sf il} \,\, {\sf produttore} \,\, {\sf dei} \,\, {\sf rifiuti} \,\, {\sf o} \,\, {\sf la} \,\, {\sf persona} \,\, {\sf fisica} \,\, {\sf o} \,\, {\sf giuridica} \,\, {\sf che} \,\, {\sf ne} \,\, \grave{\sf e} \,\, {\sf in}$

Detentore possesso.

Art. 183, comma 1, lett. n) D.lgs. 152/2006

Definizione di Gestione

E' «gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Art. 183, comma 1, lett. o) D.lgs. 152/2006

Definizione di Raccolta

E' «<u>raccolta</u>": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Definizione di

Trattamento

Art. 183, comma 1, lett. s) D.lgs. 152/2006

Sono «<u>trattamento</u>": le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;.

*ece*camere

Art. 183, comma 1, lett. n) D.lgs. 152/2006, modificato dalla Legge 125 del 6 /08/2015

Definizione di Deposito temporaneo E' «deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,


alle seguenti condizioni:


Con cadenza almeno trimestrale

0

Quando il deposito raggiunge i 30 mc
di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi,
comunque non può mai essere superato l'anno.

Per <u>luogo di produzione</u> si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.





1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D.lgs. 152/2006 e, conseguentemente,

non sono dovuti i contributi di cui all'art. 14-bis del DL 78/2009.

Tracciare i rifiuti

L 12 del 11/02/2019

3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'art. 194-bis D.lgs. 152/2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 258 del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010.

*ece*camere

Tracciare i rifiuti

L 12 del 11/02/2019

TITOLO TRASPORTO trasporto PROFESSIONALE: professionale non risulta espressamente definito nel testo del DIgs 152/2006, ma importanti sono stati:

- la sentenza del 9 giugno 2005 (causa
- il parere prot.1218/ALBO/PRES del 13 ottobre 2011.

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al c. 3-bis:
- ✓ gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- √ i produttori di rifiuti pericolosi e
- ✓ gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,
- ✓ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- √ i Cønsorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,
- i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, D.lgs.152/2006 per i rifiuti non pericolosi.

Tracciare i rifiuti

L 12 del 11/02/2019

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché *gli adempimenti* cui i medesimi sono tenuti, *secondo criteri di gradualità* per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento.

*ece*camere

Disciplina particolare

Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016 Per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, è previsto un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.

Comma 1 - Durante il trasporto effettuato da Enti/Imprese i rifiuti sono accompagnati da formulario.

Comma 4 - Le disposizioni di cui al comma 1) non si applicano <u>al trasporto di rifiuti urbani</u> <u>effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico</u>, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

Circolare agosto 1998

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);
2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

*ece*camere

Modifica dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. 152/06:

«Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del C.c. possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb);

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016

Inoltre

con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (al momento non vigente), sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio ».

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono annotati sul registro Iva acquisti.

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

Il modello da utilizzare è quello definito nel *DM 1 aprile 1998 n. 145,* il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

1) devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;

2)qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere **stampati su carta a modulo continuo a ricalco**:

3)sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;

4)riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione su ciascun modulo;

5)la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;

6)sono numerati progressivamente con l'adozione di **prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).

*ece*camere

Il <u>DM 1 aprile 1998 n 145</u>, all'art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell' unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

Il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto.

Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (la quarta copia) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

I formulari sono integrati con i Registri di carico e scarico, in particolare:

il produttore riporta sulla sua copia di formulario (la prima) il numero della registrazione del suo Registro, le altre tre copie viaggiano senza numero; il destinatario, dopo aver accettato il rifiuto, riporta sulla sua copia (la seconda) il numero di registrazione del suo Registro; il trasportatore, resta con due copie, riporta sulla sua copia (la terza) il numero di registrazione del suo Registro di carico e scarico; la quarta copia ritorna, attraverso il trasportatore, al produttore senza nessun numero (a questo punto il produttore o detentore ha evidenza del termine del trasporto del suo rifiuto e della presa in carico da parte del gestore). Tale copia deve **rientrare al produttore** entro 3 mesi dal conferimento del rifiuto all'impianto, alla scadenza di tale termine il produttore comunica alla Provincia la mancata ricezione (art. 184 c. 3 D.lgs. 152/2006). Per le spedizioni transfrontaliere il termine diventa 6 mesi e la comunicazione va inviata alla Regione.

COPIA CONFORME spesso viene utilizzata in alternativa alla 4 copia del FIR, ma non ha valore di legge.

La copia conforme del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.

*ece*camere

Il Ministero, con nota pubblicata nel proprio sito

http://www.minambiente.it/pagina/quesiti

aveva fornito un importante chiarimento sulle procedure di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti in formato digitale (quarta copia del formulario) su richiesta di un' Impresa.

FORMULARIO

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

Nota Ministero Ambiente Giugno 2017

Il Ministero precisa che: fermi restanti gli obblighi e le procedure previste dall'art. 193 del D.lgs. 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei formulari, è valida la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii..

Il succitato Codice definisce:

- •il valore giuridico della trasmissione in formato digitale tramite P.E.C. in sostituzione dell'originale cartaceo (art.45 e art.48 D.lgs. 82/2005),
- •le regole di conservazione e archiviazione (Capo III del CAD) e la firma digitale (Capo II, Sez. II del CAD).

In dettaglio la procedura standardizzata di invio e conservazione della quarta copia proposta dall'Impresa e accreditata dal ministero risulta così articolata, l' originale cartaceo (quarta copia):

- viene acquisito a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
- firmato elettronicamente così come richiesto dall'art.3 del D.M 23/01/2004 senza marca temporale
- inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
- archiviato elettronicamente con idoneo software certificato.

L'originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

FORMULARIO

Nota Ministero Ambiente Giugno 2017

*ece*camere

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., <u>l'art. 194-bis</u> (Semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri),

al comma 3 dispone che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario prevista dal comma 2 dell'art. 193, <u>anche mediante posta elettronica certificata (PEC).</u>

FORMULARIO

Art. 194-bis D.lgs. 152/06

Non vanno dimenticati, e richiamati nella nota (slide precedente) i riferimenti agli articoli della normativa Agenda Digitale applicabili alla formazione e trasmissione del documento in formato digitale in sostituzione dell'originale cartaceo, oltre alla conservazione e archiviazione.

Dubbi: Rimangono aperti i dubbi sulla conformità del documento archiviato e sulla tranquillità di delegare ad un altro soggetto l'archiviazione degli originali cartacei che potrebbe non avere (o non aver compreso a fondo) le competenze ed organizzazione dovuta a questa responsabilità

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o detentore dei rifiuti (eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, quantità ecc.).

La responsabilità del trasportatore resta per quanto riguarda invece le eventuali difformità riscontrabili con la diligenza richiesta in merito alla natura dell'incarico.

*ece*camere

DOCUMENTI SOSTITUTIVI

I formulari per quanto riguarda:

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

✓ i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere: possono essere sostituiti dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale;

✓ <u>l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura</u> art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario.

In caso di **microraccolta** dei rifiuti, da parte di un soggetto (unico raccoglitore o trasportatore) presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ed effettuata nel più breve tempo, *i formulari*:

- a) devono riportare, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste, **prima della partenza**,
- b) successivamente (a trasporto concluso), qualora il percorso abbia subito delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni, il trasportatore deve indicare il percorso realmente effettuato.

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

Dalla Circolare agosto 98, seconda parte, si ricava:

m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (Cer) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico.

La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

Il formulario non deve essere fatto per la movimentazione dei rifiuti all'interno di aree private, in quanto questa non è considerata trasporto.

*ece*camere

Il formulario sostituisce la scheda di trasporto, infatti costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2009.

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

ATTENZIONE

Con l'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, dal 1/01/2015 è stata abolita la scheda di trasporto.

La circolare del Ministero dell'Interno del 31/12/2014 chiarisce che dal 1/01/2015 non deve più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto.

La circolare ministeriale tra i vari aspetti trattati inoltre, specificando di riservarsi degli approfondimenti sulla questione, chiarisce che restano in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo del veicolo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (Circolare del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2014).

Circolare 4 agosto 98 parte 1 - alcune indicazioni operative:

b) I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che <u>la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;</u>

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

- i soggetti esonerati dal registro, ma obbligati al formulario, dovranno riportare tale esenzione nelle annotazioni e conservare i formulari presso i suddetti soggetti non obbligati al registro;
- t) alla voce "quantità" deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella (.) relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

*ece*camere

Circolare 4 agosto 98 parte 1 - alcune indicazioni operative:

FORMULARI

Art. 193 D.lgs. 152/06

v) Imprevisti tecnici

In caso di trasporto misto (es. gomma/ ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

| FORMULARIO DI IDE (DL n. 22 del 05/02/97 a | NTIFICAZIONE RIFIUT(rt. 15) | | mero: Del istro: | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| (1) Produttore/Detento | re: | | | |
| Unità locale C. fisc: (2) Destinatario: Unità locale C. fisc: (3) Trasportatore del r | N.Aut/Albo: | | del/ | / |
| Unità locale | N.Aut/Albo: | | | |
| Trasporto di rifiuti non | pericolosi prodotti nel prop | orio stabilimento | () di | |
| Annotazioni | | | | |
| (4) Caratteristiche del Descrizione Codice Europeo: Stato fisico: Caratteristiche di perice N. Colli/contenitori: | (1) (2) (3) (4) | | | |

| FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modelli | i 2/2 |
|--|-------|
| 5) Rifiuto destinato a: | |
| 6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:) (-) Peso da verificarsi a destino. 7) Percorso (se diverso dal più breve): | |
| 8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO) | |
| O) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * | * |
| Data/ora inizio trasporto:del// 11) - Riservato al destinatario ii dichiara che il carico e' stato: | |
| (-) accettato per intero (-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri): | |
| Data// FIRMA DEL DESTINATARIO | |

Che cosa è ->

il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

- 1) i produttori:
- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (*),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,
- 2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale(****),
- 3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,
- 4) chi effettua attività di intermediazione..

*ece*camere

Chi è escluso -> 1) i produttori:

- di rifiuti speciali <u>non pericolosi</u> derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, attività di servizio, attività sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).
- •(*) le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,
- •(*) i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono <u>rifiuti</u> <u>pericolosi,</u>
- i liberi professionisti poiché non sono inquadrati come ente o impresa (sempre per i soli rifiuti pericolosi) come prevede l'art.11 della L.29/2006 [la stessa legge prevede anche l'esonero dal MUD]
- 2) soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in <u>forma ambulante</u>, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del <u>loro commercio</u> (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

REGISTRO DI

CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

Art. 190 D.lgs. 152/06

Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016 VIENE MODIFICATO
Caso particolare:
"modifica introdotta DL n 201
del 6/12/2011 art. 40 c. 8"

*) In materia di semplificazione

<u>del trattamento dei rifiuti speciali</u> per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale:

- le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c.,
- nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati

possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

CO

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.lgs.152/06.

I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193.

Art. 190 D.lqs. 152/06

La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

COME PREVISTO: "Dalla Legge 29/2006" i liberi professionisti poiché non inquadrati come ente o impresa non hanno l'obbligo di tenere il registro carico/scarico (in modalità classica), ne quello di presentare il MUD, ma lo terranno attraverso la conservazione in ordine cronologico dei formulari.

*ece*camere

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

Norme contenute nel Decreto direttoriale MinAmbiente 1 febbraio 2018

(****) In materia di semplificazione

relativamente alla tenuta del registro di carico e scarico per soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006 così come indicato nel Decreto direttoriale MinAmbiente 1 febbraio 2018 (Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi - Modalità semplificate – Art. 1, comma 123, legge 124/2017)

All'art. 4 del decreto sopra citato si evince che:

I soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere <u>all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per 5 anni dei formulari di identificazione rifiuti.</u>

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico.

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

La gestione ->

i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

Compilazione affidata a terzi ->

i soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di pericolosi **possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

*ece*camere

Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.

Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;

unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

II Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

- 1. Modello A per produttori e gestori
- 2. Modello B per intermediari

Il registro si acquista in cartoleria ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.

Il registro può essere anche informatico -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

Dal DM 145/1998 all'art. 1 comma 3.-> I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

Disponibilità ->

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.

*ece*camere

Vidimazione ->

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

Vidimati dalla CCIAA di competenza. Si utilizzano fogli numerati (formato A4).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il Costo ->

per la vidimazione è pari ad E.25.

Art. 190 D.lgs. 152/06

Composizione ->

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è composto da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., <u>l'art. 194-bis</u> (Semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri)

Art. 194-bis

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

- 1. In attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
- 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.

*ece*camere

Circolare 4 agosto 98 parte 2 - alcune indicazioni operative:

k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate <u>In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte.</u>

Nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico;

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato, che è localizzato all'interno dell'area medesima.

Nel suddetto caso la movimentazione dei rifiuti effettuata dai singoli impianti di produzione all'interno dell'area privata delimitata, al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni".

AUTODEMOLIZIONE - Circolare Agosto 98, Ilparte

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

REGISTRO DI

CARICO E SCARICO

Art. 190 D.lgs. 152/06

g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46, del D.lgs. n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al DM n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 22/1997.

I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.

*ece*camere

AUTODEMOLIZIONE - Circolare Agosto 98, Ilparte

Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.

Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:

la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

In tali caso il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Sul registro di carico e scarico previsto dal DM n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione.

In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al DM n. 148/1998.

Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

| REGISTRO DI CARICO E SCARICO | |
|--|--|
| Attività di produzione e gestione – FRONTESPIZIO (All.A) | |
| Rifiuti - A - 1 | |
| REGISTRO DI CARICO E SCARICO ALLEGATO A | |
| I. DITA; ROSSI & C Residence o domaciso; VIA DELLE INDUSTRIE, 7 - BOLOGNA Codice Fiscale: 0123457897 Ubloatione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE, 7 - BOLOGNA 2. ATTIVITA: YOUTA FROUDIGNE RECUPERD RELITION R | |
| | |
| | |
| <i>ece</i> camere | |

| | ività di produzione e g | estione – ivi | ODELLO (All.A) | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|
| Scarico 2 Carico 2 del n Formulario n del Rif. operazioni di carico n | Caratteristiche del rifiuto a) CER | Quantità Kg Litri Metri cubi | Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto | Annotazioni |

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Intermediari e commercianti non detentori (All. B)

| Data movimento Movimento del Formulario n del Annotazioni | Codice CER del rifiuto a) CER | Produttore/Detentore Denominazione/ ragione sociale | Destinatario Denominazione ragione sociale C.F Indirizzo Eventuali annotazioni |
|---|-------------------------------|---|--|
|---|-------------------------------|---|--|

Sanzioni Registri Formulari

Art. 258 D.lgs. 152/06

Violazioni degli obblighi:

di comunicazione,

di tenuta dei registri e dei formulari sono indicate all'art. 258 D.lgs. 152/06.

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON Decreto 1 febbraio 2018

• Prevede un nuovo modello di formulario

ALLEGATO A, cosi come indicato all'art. 3, comma 1 del Decreto 1/02/2018.

· Modalità di compilazione del nuovo modello di formulario

sono indicate nell'ALLEGATO B di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto 1/02/2018.

· Ambito di applicazione

Attività particolari

si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.

• Semplificazioni della tenuta del registro di carico e scarico

registro tenuto mediante conservazione, in ordine cronologico, per 5 anni dei formulari per tutti gli Enti ed Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non.

• Raccolta e trasporto occasionali per Associazioni di volontariato ed Enti religiosi (art. 5 DM 1/02/18)

le quali raccolgono e trasportano rifiuti di provenienza urbana in modo occasionale, operano d'intesa con i Comuni... <u>Per raccolta e trasporto occasionale</u> si intende l'attività svolta per non più di 4 giorni annui (anche non consecutivi), per quantità non superiori a 100 t/anno.

*ece*camere

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON Decreto 1 febbraio 2018

Il <u>nuovo modello di formulario</u> (allegato A) si applica nel caso di raccolta, presso più produttori/ detentori svolta con lo stesso veicolo, di metalli ferrosi e non ferrosi (rifiuti non pericolosi).

L'attività di raccolta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Modalità di compilazione:

Il trasportatore emette quattro copie del formulario.

Attività particolari

Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore/detentore le copie del formulario.

Una copia rimane presso l'ultimo produttore/detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore.

Le stesse sono:

- controfirmate e datate in arrivo dal destinatario;
- una copia è conservata dal trasportatore e una dal destinatario.

Il destinatario provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite pec, una fotocopia del formulario agli altri produttori/detentori intervenuti.

Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario per cinque anni.

| | DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO Serie e Numero: Del // Numero registro: |
|----------------------------------|--|
| | (1) Produttori/Detentori |
| | 1. Produttore/Detentore |
| | Data/ Ora Indirizzo |
| | Firma |
| | 2. Produttore/Detentore |
| | Data/ Ora Indirizzo |
| | Firma |
| | 3. Produttore/Detentore C.Fisc |
| | Data/ Ora Indirizzo |
| Attività | Firma |
| Actività | 10. Produttore/Detentore |
| particolari | Data/ Ora Indirizzo |
| particolari | Firma |
| | (2) Destinatario: C.Fisc.: |
| | Luogo di destinazione: N.Aut N.Aut del// |
| ACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI N.P. | (3) Trasportatore: C.Fisc.: |
| OI METALLI FERROSI E NON | N.Aut/Albo:del/ |
| | Annotazioni: |
| ecreto 1/2/2018 | |
| ODELLO 1/2 | |
| • | (4) Caratteristiche del rifiuto |
| | Descrizione: |
| | Descrizione. |
| | Codice Europeo:/ Stato fisico: (1) (2) (3) (4) |
| | Caratteristiche di pericolo: |
| | N. Colli/contenitori: |

| | | Caratteristiche chimico-fisiche: (6) Quantità: 1. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara 2. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara 3. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara 4. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara 5. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara 6. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara 7. Plordo Tara 8. Plordo Tara |
|--|-----|---|
| Attività | | 10. Produttore/detentore Kg/litri P.lordo Tara |
| particolari | | (8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO] |
| | | (9) Firme: FIRMA DEL TRASPORTATORE: (10) Cognome e Nome conducente |
| RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI N.P. | | Targa automezzo: |
| DI METALLI FERROSI E NON Decreto 1/2/2018 | | (11) - Riservato al destinatario Si dichiara che il carico e' stato: |
| MODELLO | 2/2 | (-) accettato per intero (-) accettato per seguente quantita' (Kg/itri): (-) respinto per le seguenti motivazioni: |
| | | Data// FIRMA DEL DESTINATARIO: |

